**N. 04278/2012REG.PROV.COLL.**

**N. 04199/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2012 proposto da:   
Eros Di Lauro, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Macchione, Domenico Tandoi e Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Antonio Corvasce , Studio Sofia Pasquino, in Roma, via Casilina, n.561;

***contro***

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI SEZIONE III° n. 01821/2011

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti l’avvocato Perrone su delega di Macchione e l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con licenza prefettizia n. 896/7D del 31 ottobre 2007, già rinnovata sino al 31 dicembre 2008, l’attuale appellante sig. Eros Di Lauro era stato autorizzato all’esercizio di minuta vendita di prodotti esplodenti della IV° e V° categoria, nel locale sito in Andria, alla via Dante Di Nanni n. 16.

Con decreto prot. 23422/7D, emesso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 26 giugno 2009 e notificato in data 20 luglio 2009, la licenza è stata revocata, con effetto dal 21 luglio 2009.

Con ricorso al Tar Puglia, sede di Bari, notificato il 21 ottobre 2009 e depositato il 17 novembre 2009, l’interessato ha impugnato la revoca. A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 773 del 1931, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per insufficienza assoluta di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, che depositava la relazione illustrativa del 12 novembre 2009 nella quale la Prefettura di Bari - U.T.G. eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività e la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tar esaminava l’eccezione di tardività ritenendola infondata e nel merito respingeva il ricorso.

Nell’atto di appello il ricorrente assume la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla revoca dell’atto impugnato con contestuale rinnovo della licenza prima sino al 31.12.2009, poi sino al 31.12.2010 e al 31.12.2011. Ciò in esecuzione della ordinanza cautelare del Tar Puglia n.774/09 con cui, motivatamente, apprezzando il fumus del ricorso, la Prefettura aveva sospeso il provvedimento impugnato.

La sentenza sarebbe in ogni caso errata in quanto errati sarebbero i presupposti fattuali tenuti presenti dalla amministrazione, non idonei a supportare legittimamente la motivazione del provvedimento.

In particolare il ricorrente confuta analiticamente i vari capi di motivazione del provvedimento prefettizio, relativi ad una presunta condanna del Tribunale di Foggia del 13.1.2004 ed a varie notizie di reato relative a esuberi di materiale esplodente.

3. Alla camera di consiglio del 22 giugno 2012 la Sezione ha trattenuto la causa per una decisione in forma semplificata previo avviso alle parti.

4. L’appello non merita accoglimento.

Infondata è la prima censura con la quale l’appellante assume la intervenuta cessazione della materia del contendere.

Al riguardo deve essere richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere atteso che l'adozione non spontanea dell'atto consequenziale, con cui l'amministrazione dà esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento, non comporta la revoca del provvedimento sospeso avendo una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'amministrazione da indurre questa, univocamente, a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3132)

Nel caso in esame ritiene la Sezione che l’amministrazione si sia limitata a dare esecuzione alla ordinanza cautelare del Tar n.774/2009 in via solo provvisoria ed in attesa della sentenza di merito, in tale senso deponendo la stessa lettera del provvedimento del 22 dicembre 2009, che è presupposto anche dei provvedimenti successivi, del seguente tenore: *“Letta l’ordinanza…Ritenuto pertanto di dare esecuzione alla predetta ordinanza…”* . Non traspare in modo univoco l’intendimento della Prefettura di volere revocare in via definitiva il provvedimento impugnato per effetto di una propria riconsiderazione della fattispecie.

5. Nel merito la Sezione condivide le considerazioni del primo giudice che, richiamando gli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S., ha rilevato che la autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze per esercitare l’attività di pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali, dispone di una ampia discrezionalità nel valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di una efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.

In sostanza l’amministrazione deve valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca, dovendo comunque dar conto, in motivazione, dell' istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o capace di abusi. Correlativamente, il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi all'esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.

6. Nel caso in esame, contrariamente all’assunto dell’appellante, il provvedimento impugnato evidenzia con sufficiente motivazione che l’interessato non è esente da mende ed anzi nei suoi confronti sussistono vari indizi negativi tali da incrinare la sua affidabilità in relazione alla continuazione della attività, in particolare in relazione a due decreti penali di condanna di cui uno solo opposto.

Nella premesse del provvedimento si dà atto infatti che il sig. Di Lauro è *“stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per le seguenti violazioni: tentata estorsione, ricettazione, detenzione illecita di materie esplodenti e violazioni delle disposizioni del T.U.L.P.S.”*, immediatamente dopo, nei “considerato”, il provvedimento impugnato ai punti da a) a d) specifica i singoli procedimenti penali a suo carico, la tipologia di reati contestati e le relative circostanze.

L’appellante insiste molto sulla irrilevanza, ai fini della revoca della autorizzazione, della sentenza del Tribunale di Foggia del 13 gennaio 2004 richiamata nel punto d) del provvedimento, che non riguardava come imputato il medesimo appellante, bensì altro soggetto che, peraltro, veniva assolto per non avere commesso il fatto.

La doglianza è infondata: dalla sopradetta sentenza del Tribunale di Foggia emerge la esistenza di una condanna penale a carico del Di Lauro perché imputato del reato previsto dagli artt.110 e 678 c.p. perché, in concorso con altri due soggetti, senza licenza, deteneva e trasportava materiale esplodenti; nei confronti dell’appellante veniva emesso decreto penale di condanna avverso il quale solo uno degli interessati, ma non il Di Lauro, proponeva rituale opposizione e risultava assolto a conclusione del processo.

Ai punti da a) a c) del provvedimento risulta che l’appellante è stato per tre volte deferito dalle autorità di pubblica sicurezza all’autorità giudiziaria, per violazioni in materia di materiali esplodenti nell’ambito di ordinari controlli di polizia, in data 24.12.2008, 16.5.2007, 12.12.2006.

In particolare per la violazione commessa in tale ultima data (punto c del provvedimento) l’appellante risultava: *“deferito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Foggia in data 12/12/2006, per violazione dell’art. 678 del C.P., per esubero di materiale esplodente rispetto alla quantità autorizzate in licenza, nell’ambito di un controllo di polizia presso la rivendita ubicata a Trinitapoli sulla S.S. 544 al Km. 41,800”*. Per tale reato veniva emanato decreto penale di condanna del Tribunale di Foggia del 2008 per esubero di materiale esplodente rispetto alle quantità autorizzate in licenza, in ordine al quale il ricorrente ha prodotto opposizione.

Risulta conclusivamente che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di revoca sulla base delle oggettive risultanze degli accertamento istruttori, valutando il comportamento complessivo tenuto dall’appellante ed alla luce della relazione tra la tipologia di licenza revocata, relativa alla vendita di prodotti esplodenti di IV° e V° categoria, autorizzata nella misura indicata nella licenza stessa ed i reati ascritti al ricorrente, più volte deferito all’autorità giudiziaria.

Quanto alle considerazioni svolte dall’appellante a sua giustificazione, il provvedimento dà atto di averle esaminate, in ogni caso deve tenersi conto che i verbali di accertamento promananti da pubblici ufficiali nell’esercizio della loro funzione presi a base delle considerazioni del provvedimento, sono dotati di forza fidefaciente privilegiata, mentre non risulta che avverso gli stessi sia stata proposta querela di falso.

7. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

8. Le spese seguono la soccombenza non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che tutte le censure dedotte avevano ricevuto adeguata risposta già in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado in gavore dell’Amministrazione, liquidandole in Euro 2.000 oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)